Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 14 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGE 4 aprile 1938-XVI, n. 468.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina . . . . Pag. 1794

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 469.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, sull'utilizzazione dei grassi animali. Pag. 1794

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 470.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Pag. 1794

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 471.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione alla Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) di un contributo straordinario annuo di L. 2.000.000 per tre anni. . . Pag. 1795

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 472.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2245, recante norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli operai addetti ad industrie di interesse nazionale. Pag. 1795

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 473.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo . Pag. 1795

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 474.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità . . . . . . Pag. 1795

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 475.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, contenente provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico . . . Pag. 1796

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 476.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2210, concernente la liquidazione dell'indennità, una volta tanto, agli ufficiali della Regia aeronautica che alla cessazione dal servizio non hanno diritto a pensione . Pag. 1796

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 477.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2118, che apporta modifiche al R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sull'avanzamento e reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica . . . . Pag. 1796

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 478.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 950, che autorizza il Ministero dell'aeronautica ad assumere impegni fino al limite di L. 18.000.000 per la costruzione di un aeroporto in Genova . . . . Pag. 1796

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 479.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 821, concernente la istituzione del ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche . . Pag. 1797

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 480.
Norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo . . Pag. 1797

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1938-XVI, n. 481.
Regolarizzazione del trattamento economico del personale addetto alla Regia scuola archeologica italiana in Atene. Pag. 1798

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 482.
Prescrizione, come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole . . . . Pag. 1798

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI, n. 483.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale fascista Case di riposo per gli anziani del lavoro . . . . Pag. 1798

REGIO DECRETO 1° aprile 1938-XVI, n. 484.
Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito . . . . Pag. 1800

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI, n. 485.
Modificazione nella composizione del Comitato corporativo centrale . . . . Pag. 1801

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 maggio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di Acquappesa (Cosenza) . . . . Pag. 1801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 1801

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Acquappesa (Cosenza). Pag. 1802

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone), in liquidazione . . . . Pag. 1802

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di S. Sossio Baronia (Avellino) . . Pag. 1802

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola), in liquidazione. Pag. 1802

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso a due posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . . . . . Pag. 1803

Ministero dell'aeronautica: Concorso a 60 posti di alunno d'ordine (gruppo C) . . . . Pag. 1804

Ministero delle finanze: Graduatoria del concorso a 100 posti di volontario vice segretario in prova nelle Intendenze di finanza . . . . Pag. 1807

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1938-XVI, n. 468.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta modificazioni al testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, con la seguente modificazione:

Il n. 1° dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« 1° per due volte in una o promiscuamente in due delle condizioni previste dalla lettera *a)* ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 469.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, sull'utilizzazione dei grassi animali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, riguardante l'utilizzazione dei grassi animali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 470.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 471.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione alla Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) di un contributo straordinario annuo di L. 2.000.000 per tre anni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) di un contributo straordinario annuo di L. 2.000.000 per tre anni, con la seguente modificazione:

Dopo il primo comma dell'art. 2 è aggiunto il seguente:
« Sono abrogati il 3° ed il 4° capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 472.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2245, recante norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli operai addetti ad industrie di interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2245, recante norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli operai addetti ad industrie di interesse nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 473.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 474.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modificazione degli articoli 60 e 87 del regolamento della specialità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 475.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, contenente provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, contenente provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 476.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2210, concernente la liquidazione dell'indennità, una volta tanto, agli ufficiali della Regia aeronautica che alla cessazione dal servizio non hanno diritto a pensione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2210, concernente la liquidazione dell'indennità, una volta tanto, agli ufficiali della Regia aeronautica che alla cessazione dal servizio non hanno diritto a pensione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 477.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2118, che apporta modifiche al R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sull'avanzamento e reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2118, che apporta modifiche al R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sull'avanzamento e reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 15 aprile 1938-XVI, n. 478.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 950, che autorizza il Ministero dell'aeronautica ad assumere impegni fino al limite di L. 18.000.000 per la costruzione di un aeroporto in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 950, che autorizza il Ministero dell'aeronautica ad assumere impegni fino al limite di L. 18.000.000 per la costruzione di un aeroporto in Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 479.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 821, concernente la istituzione del ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 821, concernente la istituzione del ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 480.

Norme per l'attuazione del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di stabilire norme ed agevolazioni speciali per l'attuazione delle opere di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini nella città di Palermo;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la determinazione delle indennità da corrispondere ai proprietari degli immobili da espropriare per l'attuazione delle opere del piano di risanamento del Rione Concezione e Porta Carini, nella città di Palermo, approvato con R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1649, saranno applicati i seguenti criteri:

a) quelli stabiliti nella legge 19 luglio 1894, n. 344, sul risanamento di Palermo, per gli immobili la cui espropriazione venne già autorizzata con detta legge, nonchè per gli altri inclusi nelle zone laterali di cui all'art. 2 della legge stessa; immobili colorati rispettivamente in blu e giallo nell'unita planimetria che, munita del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata all'Archivio di Stato;

b) i criteri fissati nella legge 28 dicembre 1931-X, n. 1731, per l'imbocco di via Roma a Palermo, per gli altri immobili colorati in viola nella planimetria di cui sopra.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli espropri degli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, per la sistemazione della zona della piazza del Duomo in Milano, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1932, n. 149.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 3.

In corrispettivo della cessione dell'area destinata alla costruzione del nuovo Palazzo di giustizia è autorizzata la cessione al comune di Palermo, da parte del Demanio dello Stato, degli immobili sottoindicati occorrenti per l'attuazione del piano di risanamento:

Mappale n. 7309 — Regia università degli studi di Palermo, via Mura di Porta Carini, Scuola di anatomia, T. 7; imp. 300;

Mappale n. 23146 — Regia università degli studi di Palermo, via Mura di Porta Carini, Gabinetto anatomico ed aula, T. 15-1-17; imp. 3333,33;

Mappale n. 30330 — Demanio dello Stato, via Mura di Porta Carini, Gabinetto di istologia, T. 6; imp. 900;

Mappale n. 30331 — Demanio dello Stato, via Mura di Porta Carini, Casa, T. 4; imp. 360;

Mappale n. 30332 — Demanio dello Stato, via Mura di Porta Carini, Casa; imp. 468.

Art. 4.

Gli atti di acquisto, da parte del Comune, degli immobili del Demanio dello Stato, di cui all'articolo precedente, e di quelli dell'Ospedale civile di Palermo, occorrenti per l'esecuzione del piano di risanamento, sono soggetti alla imposta fissa di registro ed ipotecaria di L. 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 5.

Per quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, *foglio* 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1938-XVI, n. 481.

Regolarizzazione del trattamento economico del personale addetto alla Regia scuola archeologica italiana in Atene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2256;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere il trattamento economico del personale addetto alla Regia scuola archeologica italiana di Atene, istituita con R. decreto 9 maggio 1909, n. 373;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È mantenuto al prof. Alessandro Della Seta, direttore della Regia scuola archeologica italiana di Atene, l'assegno straordinario di L. 16.000 concessogli sin dall'esercizio finanziario 1925-26. Il prof. Alessandro Della Seta continuerà a percepire l'indennità ordinaria di residenza e rappresentanza nella misura di L. 9000 stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 636.

Art. 2.

È mantenuto al signor Raffaello Parlanti, primo custode presso la Regia scuola archeologica italiana di Atene, l'assegno annuo straordinario di L. 7200 concessogli a partire dall'esercizio finanziario 1925-26.

Art. 3.

A cominciare dal 1° luglio 1937-XV, al prof. Alessandro Della Seta, nella qualità di cui sopra, sarà corrisposta una maggiorazione del 25 per cento tanto sulla indennità ordinaria di residenza e di rappresentanza di L. 9000, quanto sull'assegno straordinario di L. 16.000.

Art. 4.

A cominciare dal 1° luglio 1937-XV, al signor Raffaello Parlanti nella qualità di cui sopra, sarà corrisposta una maggiorazione del 25 per cento sull'assegno straordinario di L. 7200.

Art. 5.

La spesa derivante da tale maggiorazione sarà prelevata dai fondi messi a disposizione della Scuola stessa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 482.

Prescrizione, come requisito essenziale per la nomina ad amministratore dei Comuni e delle Provincie, dello stato di coniugato o di vedovo con prole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Non possono essere nominati agli uffici di Podestà, Vice Podestà, Consultore, Preside, Vice Preside e Rettore i non coniugati ed i vedovi senza prole, e, se già nominati, ne decadono entro il termine di giorni 60 dalla entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI, n. 483.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale fascista Case di riposo per gli anziani del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 12 ottobre 1933, n. 1521, col quale fu attribuita la personalità giuridica alla Casa di riposo per gli anziani del lavoro e ne fu approvato il relativo statuto;

Considerata la necessità di modificare lo statuto della Casa di riposo in modo che possa meglio corrispondere alle esigenze dell'ordinamento dell'Ente;

Vista la domanda in data 23 giugno 1936, con la quale si chiede che sia approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè l'art. 10 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto dell'Ente nazionale fascista Case di riposo per gli anziani del lavoro, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione del testo approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1521.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 49. — MANCINI.

Statuto dell'Ente nazionale fascista Case di riposo per gli anziani del lavoro.

TITOLO I. — *Costituzione e scopi.*

Art. 1.

L'Ente nazionale fascista Case di riposo per gli anziani del lavoro, costituito nel X annuale della Rivoluzione, quale istituto assistenziale ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, ad iniziativa delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori giuridicamente riconosciute, e con la partecipazione del Ministero delle corporazioni, si propone di gestire Case di riposo per i lavoratori anziani.

Esso ha sede in Roma.

Art. 2.

Saranno ammessi nelle Case di riposo i lavoratori anziani, decorati di Stella al merito del lavoro, che si trovino in disagiate condizioni economiche.

Potranno tuttavia essere ammessi, in via eccezionale, anche lavoratori anziani, di disagiate condizioni economiche, che non siano decorati di Stella al merito.

Le norme per l'ammissione saranno stabilite nel regolamento per l'attuazione del presente statuto.

TITOLO II. — *Organi dell'Ente.*

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente:

a) da un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni fasciste di cui all'art. 1, designati dalle Confederazioni stesse;

b) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alla lettera *a*) che si astengano senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio decorsi 10 giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno surrogati.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente quattro volte all'anno e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenenti l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti, oltre il presidente.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente almeno una metà dei componenti il Consiglio, tra i quali almeno un rappresentante dei datori di lavoro ed uno dei lavoratori.

Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipano i sindaci dell'Ente, che debbono perciò essere invitati ad ogni seduta.

Art. 6.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) di deliberare le direttive e le norme d'ordine generale per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto;

b) di deliberare le modalità per il ricovero dei lavoratori;

c) di nominare i direttori delle Case;

d) di approvare il regolamento dell'Ente, che sarà sottoposto alla ratifica dell'autorità tutoria;

e) di deliberare il bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno. In tale sede il Consiglio può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

f) di deliberare entro il 30 aprile di ogni anno sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul conto consuntivo dell'Ente;

g) di deliberare sulle modifiche al presente statuto da sottoporre all'approvazione a norma di legge;

h) di deliberare su ogni atto che importi mutamenti patrimoniali. Tali deliberazioni dovranno comunque essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni;

i) di dare il parere su ogni questione che sia sottoposta al suo esame dal presidente;

l) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, escluse quelle di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), del presente articolo, ad un Comitato costituito nel suo seno e composto del presidente, del rappresentante del Ministero delle

corporazioni e di altri due membri scelti uno fra i rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei lavoratori e l'altro fra i rappresentanti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro.

Art. 7.

Il presidente dell'Ente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero dell'interno.

Il presidente dirige e rappresenta legalmente l'Ente, è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione ed è di diritto presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal consigliere più anziano di nomina, ed in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

TITOLO III. — *Patrimonio sociale - Amministrazione - Bilanci.*

Art. 8.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo vengono in possesso dell'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti.

Art. 9.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) le rendite patrimoniali;

b) i contributi spettanti all'Ente e le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, e in generale per atti di liberalità;

c) le somme che per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso dell'Ente.

Art. 10.

Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati unicamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo le modalità che saranno determinate nel regolamento e tenendo in ogni caso presenti le norme dell'art. 27 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399.

Art. 11.

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri nominati, uno dal Ministero delle corporazioni, uno dalle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e uno dalle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

I sindaci hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa; di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione.

I sindaci debbono intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione, durano in carica un anno e possono essere confermati.

Art. 12.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, dovranno osservarsi le norme di cui al decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate dagli articoli 43, 44 e 45 del predetto decreto-legge.

TITOLO IV. — *Disposizioni generali.*

Art. 13.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico dell'Ente, il liquidatore, nominato dalle autorità competenti, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 14.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, alle direttive del Ministero delle corporazioni ed ai principî del diritto vigente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 1° aprile 1938-XVI, n. 484.

Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, modificato con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1096;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificato dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1938-XVI potrà essere richiamata per istruzione un'aliquota di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dei granatieri e specialità di altre armi del Regio esercito delle classi dal 1915 al 1910 inclusa, residenti nei distretti della giurisdizione delle difese territoriali di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Udine.

Art. 2.

I militari da richiamare a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1938-Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI, n. 485.

Modificazione nella composizione del Comitato corporativo centrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 15 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2101, che modifica la composizione del Comitato corporativo centrale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è chiamato a far parte del Comitato corporativo centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 31. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 maggio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di Acquappesa (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XVI, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di Acquappesa (Cosenza) con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Acquappesa (Cosenza) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto-legge 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1648)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Media dei cambi e dei titoli
del 7 maggio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94, 85
Francia (Franco)	53, 20
Svizzera (Franco)	435, 75
Argentina (Peso carta)	4, 99
Belgio (Belga)	3, 20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66, 10
Danimarca (Corona)	4, 2345
Norvegia (Corona)	4, 766
Olanda (Fiorino)	10, 56
Polonia (Zloty)	358, 87
Portogallo (Scudo)	0, 8622
Svezia (Corona)	4, 8895
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23, 40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5, 1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Rendita 3,50 % (1906)	74, 275
Id. 3,50 % (1902)	71, 10
Id. 3,00 % Lordo	51, 125
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70, 125
Id. Id. 5 % (1936)	93, 675
Rendita 5 % (1935)	93, 775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89, 275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 425
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102, 10
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91, 90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97, 875

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Acquappesa (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Acquappesa (Cosenza) e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa in speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. Ciro Del Trono è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Acquappesa (Cosenza) ed i signori rev. Costantino Cavaliere, Giuseppe Tripicchio e Natale Pannuccio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1649)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 2 gennaio 1937-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone) ed a sostituire alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 2 gennaio 1937-XV con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza signori don Candido Santini e Tullio Santini, quest'ultimo erroneamente indicato nel provvedimento di nomina con le generalità di Tullio Serafini;

Dispone:

I signori cav. Egidio Passeri fu Luigi e cav. Erminio Salvatori fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Pietro Eremita » di Trevi nel Lazio (Frosinone) in liquidazione, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, in sostituzione dei signori don Candido Santini e Tullio Santini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1624)

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di S. Sossio Baronia (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141; recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia:

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 13 settembre 1937-XV con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di S. Sossio Baronia (Avellino) ora denominata Cassa rurale ed artigiana di S. Sossio Baronia;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 marzo 1938-XVI con il quale il sig. Nicasio Iannella veniva nominato commissario straordinario per l'amministrazione della indicata azienda;

Considerato che il commissario straordinario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. avv. Ciriaco Orlandella è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di S. Sossio Baronia (Avellino) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, in sostituzione del sig. Nicasio Iannella.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1625)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937-XV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa agricola cattolica di Rovigo (Pola), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1937-XV, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola suindicata;

Considerato che il sig. Giovanni Ranieri, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giacomo Cherin fu Nicolò è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola cattolica di Rovigno (Pola) in liquidazione, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, in sostituzione del sig. Giovanni Ranieri.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1626)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di ispettore aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 7 ottobre 1937;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore aggiunto in prova per il ramo archeologico (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti:

Al concorso suddetto sono ammesse anche le donne: ad esse però non può essere conferito più di un posto.

Art. 2.

Durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800; oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. 1ª) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militare svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale Italiana di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116. Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, in data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, e per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'articolo 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100:

Inoltre il limite massimo di età stabilito dalle predette disposizioni è elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di condotta civile, morale e politica rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una Regia università o in un Istituto universitario del Regno. E' ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età al P.N.F. per l'anno XVI, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato.

Il certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegato di ruolo nelle amministrazioni statali, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno 10 giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina, qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato o ad altro ufficio dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda, accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli scientifici (pubblicazioni);
3° titoli amministrativi.

Art. 5.

Gli esami consisteranno nei seguenti esperimenti:

1° esperimento scritto: svolgimento di un tema sulla storia dell'arte classica e sulle antichità greche, paleoitaliche o romane (tempo consentito: ore otto);

2° esperimento orale:

a) le stesse materie dell'esperimento scritto, a completare le quali potranno essere rivolte domande atte ad accertare la preparazione filologica e storica del concorrente;

b) argomenti tecnici relativi all'illustrazione e catalogazione di oggetti di musei ed alla condotta di lavori di scavo. Elementi di storia dell'arte medioevale e moderna;

c) legislazione sulla tutela dei patrimoni archeologico ed artistico e delle bellezze naturali; organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

d) nozioni di statistica (durata minima: un'ora);

3° esperimento pratico: interrogazioni su materiale vario archeologico, che sarà presentato al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni, avuto riguardo anche alla classificazione degli oggetti, alla loro conservazione, ai mezzi di riproduzione di restauro (durata minima: 45 minuti).

Saranno ammessi agli esperimenti orale e pratico i concorrenti che avranno riportato almeno i sette decimi dei punti complessivi nell'esperimento scritto. Gli esperimenti pratico e orale non si intenderanno superati se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà d'interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(1630)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine (gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO DELL'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1937-XVI, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, circa le provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti della causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, (convertito in legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981), circa l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, circa l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso la Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore pei reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1908-10/1.3.1 in data 14 marzo 1938-XVI;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 60 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine della Regia aeronautica (gruppo *C* - grado 13°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti;

c) essere in possesso del diploma di licenza ginnasiale o complementare, oppure del diploma di ammissione al corso superiore di un istituto tecnico o di un istituto magistrale, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, oppure del diploma di licenza tecnica secondo il vecchio ordinamento, ciascuno conseguito presso una scuola regia o pareggiata (si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, conseguirono il grado di ufficiale);

d) avere compiuto alla data del presente decreto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30;

e) risultare di buona condotta pubblica e privata;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile.

Le donne sono escluse dal concorso fatta eccezione per le vedove, nonchè per le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto in incidente di volo.

Sono esclusi inoltre dal concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità dei precedenti esami per l'ammissione alla carriera d'ordine della Regia aeronautica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'articolo precedente è elevato:

a) ad anni 35:

per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio stesso;

per i legionari fiumani;

per coloro che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane e nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;

per coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, hanno partecipato a relative operazioni militari;

b) ad anni 39:

per i mutilati o invalidi di guerra o per la causa nazionale, ovvero per gli invalidi per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi dal 16 gennaio 1935 (giusta R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111) ovvero per gl'invalidi in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali tutti siano state liquidate pensione o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle vigenti norme;

per i decorati al volor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

Il limite massimo di anni 30 di cui all'art. 2, eventualmente aumentato in conformità delle precedenti lettere *a*) e *b*) è aumentato altresì:

1° di anni quattro:

per gli aspiranti che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

per coloro che oltre ad essere in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2° di anni due per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3° di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I benefici di cui ai suddetti numeri 2 e 3 circa i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, si cumulano fra di loro, nonchè con gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV conti un ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso firmata dal candidato e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità del modello allegato *A*, e corredata dai prescritti documenti, dovrà pervenire al Ministero dell'Aeronautica, Direzione generale dei personali civili, entro sessanta giorni dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle località dell'Africa Italiana, dell'Egeo o all'estero possono presentare nel suddetto termine la sola domanda (nella quale dovranno precisare le loro complete generalità, nonchè la loro abituale residenza nel Regno) salvo ad esibire i documenti necessari dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esami.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2° certificato di cittadinanza italiana — di data non anteriore di mesi tre a quella del presente decreto — legalizzato dal Prefetto se rilasciato dal podestà; oppure dal presidente del Tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza o rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale — di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto — rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal competente Procuratore del Re;

4° certificato di buona condotta — di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto — rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare, rispettivamente, come ufficiali o come sottufficiali e militari di truppa (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo) ovvero certificato di esito di leva per coloro che vi abbiano soltanto concorso; ovvero, infine, certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non vi abbiano concorso, rilasciato quest'ultimo dal Comune del luogo di nascita del candidato;

6° titolo di studio di cui al precedente art. 2, in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, vistato dal capo dell'Istituto da cui è vistato inoltre dal provveditore agli studi competente esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

7° stato di famiglia - di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto - debitamente legalizzato, rilasciato dalla competente autorità municipale. I celibi sono dispensati dal presentare tale documento;

8° certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è regolarmente iscritto al Partito Nazionale Fascista oppure ai Gruppi universitari fascisti con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, detto certificato dovrà essere rilasciato dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o in sua vece dal Segretario amministrativo o da un Vice segretario, ai sensi del R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione che dalla data d'iscrizione non esistono interruzioni nell'appartenenza ai Fasci.

Per gli italiani non regnicoli, e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero (in carta legale) tiene luogo del certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente o sia rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali. Detto certificato deve essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

9° certificato medico - di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto - in carta legale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Detto certificato dovrà essere legalizzato (previa apposizione della marca relativa), dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o da altro medico.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista produrranno invece un certificato dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, o di un suo delegato, debitamente legalizzato, dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità, giusta l'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15; il certificato dovrà specificare se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego civile di ruolo;

10° fotografia recente con la firma del candidato autenticata da notaio, o dal podestà, debitamente legalizzata.

Il concorrente che sia provvisto del libretto ferroviario personale è dispensato dal produrre la fotografia; nella domanda dovrà però accennare a tale circostanza indicando il numero del libretto e l'amministrazione che l'ha rilasciato.

Il libretto ferroviario dovrà essere esibito all'atto della presentazione agli esami;

11° documenti in carta legale, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono - a parità di merito - i titoli di preferenza di cui all'art. 12, che segue.

Coloro i quali sono in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferite per la causa Fascista, debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente le-

galizzata, ovvero un certificato di S. E. il Ministero Segretario del Partito Nazionale Fascista, o di uno dei Vice segretari, attestante che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

I dipendenti statali non di ruolo che abbiano superato il limite massimo di età e chiedano l'ammissione al concorso, giusta l'art. 3, ultimo comma, del presente decreto, dovranno unire alla domanda un certificato, in carta legale, dell'Amministrazione dai cui dipendono, con l'attestazione della data di assunzione in servizio straordinario, della durata continuativa di questo e della qualità del servizio medesimo.

Art. 6.

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma, o dai notai del distretto notarile di Roma e Velletri.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 9, essi però sono tenuti a presentare insieme alla domanda copia dello stato matricolare civile.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 ma dovranno allegare alla domanda un certificato in carta legale rilasciato dal Comando da cui essi dipendono comprovante la predetta loro qualità di militari.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 corredate dai prescritti documenti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva insindacabilmente la facoltà di concedere - caso per caso - un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

E' ammesso il riferimento a documenti presentati a questo Ministero per altri concorsi e non scaduti di data rispetto a quella prescritta dal presente bando, ad eccezione però della fotografia.

Non è invece ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, o per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, o per le operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione oppure mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare anche - ove occorra - la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del 1922 e numero 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 dovranno provare tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, debitamente legalizzato, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure del Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Le vedove, le sorelle e figlie nubili del personale militare e civile della Regia aeronautica deceduto in incidente di volo dovranno accennare nella domanda a tale circostanza precisando la data del decesso e il grado rivestito dal defunto, nonchè esibire un certificato del podestà, debitamente legalizzato, attestante il grado di parentela col defunto e, nei riguardi delle sorelle nubili, tale qualità.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Il Ministero dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso si riserva altresì il diritto, in qualunque stadio del concorso, di escludere il candidato senza addurne il motivo. Anche a tale riguardo il provvedimento dell'Amministrazione è insindacabile.

Art. 9.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni e nelle ore di cui verrà data comunicazione, a mezzo raccomandata, o per telegrafo a ciascun candidato ammesso.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su vaziazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione aeronautica.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1. Componimento italiano (da servire anche come prova di calligrafia).
2. Problema di aritmetica (nozioni generali).
3. Prova di dattilografia.

Prova orale:

Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato;

Nozioni sulla storia d'Italia dal 1815 in poi;

Nozioni di geografia in generale e dell'Italia in particolare;

Nozioni elementari di statistica;

Aritmetica.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

I posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria suddetta tenendo però conto delle provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni per benemerenze belliche, fasciste e demografiche, nei riguardi dei candidati idonei che abbiano documentato il diritto ad usufruire delle provvidenze stesse. Sarà inoltre tenuto conto di quanto disposto dall'art. 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale sarà così composta:

un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 6°, presidente;

un professore di Regia scuola media di 2° grado, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 7°, membro.

Disimpegnerà le mansioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Art. 14.

I candidati ammessi all'impiego saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto di indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 terzo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Art. 15.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di esperimento verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile di L. 436,23 lorde in relazione al R. decreto 27 giugno 1937-XV, n. 1033, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumeranno servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunziatari senza bisogno di diffida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire tutti o parte dei loro posti ai candidati che seguono secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Per il Ministro,
Il Sottosegretario di Stato:
VALLE.

ALLEGATO A.

Al Ministero dell'Aeronautica
Direzione generale dei personali civili
ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . domiciliato a . . . . Via . . . . chiede di partecipare al concorso indetto da codesto Ministero per 60 posti di alunno d'ordine in prova e dichiara:

a) di essere (2) . . . . ;

b) di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza presso Enti aeronautici nel Regno e nelle località dell'Africa Italiana e dell'Egeo;

c) di non aver preso parte ad altri concorsi per la carriera del personale d'ordine presso codesta Amministazione oppure di aver preso parte al concorso indetto nell'anno . . . . . ;

d) di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . . . rilasciato dal (3) . . . .

Dichiara inoltre di volere ogni comunicazione relativa al concorso, nonchè, a suo tempo, la restituzione dei documenti al seguente indirizzo: (4) . . . .

Data . . . .

Firma
. . . .

Distinta dei documenti allegati (5).

N. B. — Il candidato può inoltre aggiungere nella domanda ogni altra indicazione che ritenga utile in proposito.

Le donne debbono specificare quanto è indicato nell'art. 7, ultimo comma, del presente bando.

---

(1) Cognome, nome e paternità.

(2) Celibe.

(3) Solo per coloro che siano in possesso di libretto ferroviario.

(4) Di ogni eventuale variazione del recapito nonchè del domicilio il candidato ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Ministero.

(5) Elencare tutti i documenti allegati; in caso di riferimento a documentazione già esistente presso l'Amministrazione aeronautica precisare per quale concorso è stata prodotta.

(1629)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 100 posti di volontario vice segretario in prova nelle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, col quale è stata stabilita la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 1º aprile 1935, n. 343, riflettente il trattamento del personale statale e degli enti pubblici alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936, col quale fu indetto un concorso per esame a 100 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, relativo al riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, nominata coi decreti Ministeriali 30 novembre 1936, 15 gennaio e 22 febbraio 1937;

Visti gli atti della predetta commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esame a 100 posti di volontario (vice segretario in prova) nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XV:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione		TOTALE
		Media delle prove scritte	Prova orale	
1	Tria Luigi	8,66	9 —	17.66
2	Miceli Sebastiano	8,46	9 —	17.46
3	De Filippis Carlo	8.66	8,60	17.26
4	Miele Ugo	8.66	8.20	16.86
5	Coletti Giuseppe	8.13	8.60	16.73
6	Gucci Luigi	8.53	8.10	16.63
7	Cusimano Antonino	8.13	8.45	16.58
8	Cusumano Gervasio	8.93	7.60	16.53
9	Spanò Manlio	8.40	8 —	16.40
10	Berretta Alcide	7.20	9 —	16.20
11	Ciancio Vincenzo	8.13	8 —	16.13
12	Zappavigna Armando	8,06	8.06	16.12
13	Pisani Mario	7.66	8.45	16.11
14	Maisto Franc. Paolo	8.06	8 —	16.06
15	Boy Eraldo	8.06	7.95	16.01
16	Fara Nicolò	7.93	8.05	15.98
17	Romano Roberto	7.93	8 —	15.93
18	Scordamaglia Gregorio	7.93	7.90	15.83
19	De Fusco Lucio	7.60	7.20	15.80
20	Maio Giuseppe	7.73	8.05	15.78
21	Vece Mario	7.53	8.20	15.73
22	De Maio Arturo	7.86	7.85	15.71
23	Paolantonio Adriano	7.26	8.40	15.66
24	Marini d'Armenia Nicola . . .	7.60	8.05	15.65
25	Duminuco Ettore	8 —	7.62	15.62
26	Giagu Giovanni	7.80	7.80	15.60
27	Cordova Riccardo	7.20	8.35	15.55
28	Pandolfi Francesco	7.53	8 —	15.53
29	Musumeci Sebastiano	7.53	7.99	15.52
30	Marzano Gino	7.93	7.55	15.48
31	Parisi Vittorio	7.86	7.60	15.46
32	Poso Gaetano	7.40	8.05	15.45
33	Pempinelli Gennaro	7.73	7.70	15.43
34	Berruti Mario	7.33	8.08	15.41

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Votazione		TOTALE
		Media delle prove scritte	Prova orale	
35	Camilla Luigi	7.93	7.45	15.38
36	Saino Felice Carlo	7.33	8 —	15.33
37	Feller Lino	7.93	7.37	15.30
38	Mazzilli Teobaldo	7.93	7.35	15.28
39	De Paoli Livio	7.93	7.32	15.25
40	Cantone Giuseppe	8.13	7.10	15.23
41	Minchilli Ugo	7.33	7.85	15.18
42	Pasqualucci Luigi	7.33	7.82	15.15
43	Ottaviano Aldo	7.33	7.80	15.13
44	Pispico Giuseppe Antonio	7.86	7.25	15.11
45	Gallici Luigi	8 —	7.10	15.10
46	Grosselli Attilio	7.80	7.28	15.08
47	Bencini Natalino	7.60	7.45	15.05
48	Morandi Renzo	7.53	7.50	15.03
49	Iafusco Enrico	7.33	7.67	15 —
50	Lombardo Ignazio	8.13	6.85	14.98
51	Sant'Elia Giuseppe	7.33	7.64	14.97
52	Basso Filippo	7.13	7.82	14.95
53	Forgione Nicolino	7.93	7 —	14.93
54	Giglio Vincenzo	8.53	6.37	14.90
55	Farulla Giuseppe	7.26	7.63	14.89
56	De Simone Eugenio	7.26	7.62	14.88
57	Crovato Ottavio	7.20	7.66	14.86
58	Carchia Luigi	7.80	7.05	14.85
59	Novia Tommaso	7 —	7.83	14.83
60	De Rosa Domenico	7.40	7.42	14.82
61	Serravezza Nicola	8 —	6.80	14.80
62	Rampello Daniele	7 73	7.05	14.78
63	D'Antona Andrea	7.13	7.64	14.77
64	Grimaldi Antonio	7.73	7.02	14.75
65	Zampetti Carlo	7.93	6.81	14.74
66	Cavarra Romolo	7.73	7 —	14.73
67	Calì Federico	7.33	7.38	14.71
68	Fontana Ezio	8.13	6.55	14.68
69	Ursino Clodomiro	7.33	7.34	14.67
70	Pappalardo Giuseppe	7.13	7.53	14.66
71	Urso Giuseppe	7.86	6.78	14.64
72	Brusa Evasio	7.66	6.96	14.62
73	Sorrentino Roberto	7.80	6.81	14.61
74	Adinolfi Giovanni	7.60	7 —	14.60
75	Capobianco Vincenzo	7.60	6.98	14.58
76	Saladino Guido	7.80	6.76	14.56
77	Del Prete Francesco	7.33	7.20	14.53
78	Muller Giovanni	8.15	6.37	14.52
79	Bruno Mario	7.33	7.16	14.49
80	Tolomeo Edoardo	7.26	7.22	14.48
81	De Vita Francesco	8.46	6 —	14.46
82	Marongiu Manlio	7.06	7.37	14.43
83	Laurito Alberto	7.26	7.15	14.41
84	Lenzi Carmine	7.40	7 —	14.40
85	Trapani Vincenzo	7.33	7 —	14.33
86	Stinco Francesco	7.13	7.15	14.28
87	Massa Romualdo	7.06	7.20	14.26
88	Basile Michele	7.20	7.05	14.25
89	Giuffrida Santo	7 —	7.20	14.20
90	Brandi Pietro	7 —	7.15	14.15
91	Nicosia Vito	7.33	6.80	14.13
92	Licata Emanuele	7.33	6.77	14.10
93	Castellana Domenico	7.13	6.95	14.08
94	Marcello Achille	8.06	6 —	14.06
95	Salcuni Mario	7.20	6.80	14 —
96	Ciulli Bruto	7.20	6.70	13.90
97	Vocino Mario	7.06	6.80	13.86
98	Di Renzo Giovanni	7.66	6.15	13.81
99	Cantarella Raffaele	7.46	6.30	13.76
100	Cimino Giuseppe	7.53	6.20	13.73
101	Caputo Saverio	7.13	6.55	13.68
102	Manduzio Carlo	7.20	6.40	13.60
103	Savastano Mario	7.06	6.50	13.56
104	Gaudenzi Raffaele, comb. A.O.I.	7.06	6.45	13.51
105	Esposito Andrea	7.40	6.10	13.50
106	Brancatisano Domenico	7.40	6.05	13.45
107	Pucci Nicodemo	7.40	6 —	13.40
108	Maniglio Alberto	7.26	6.10	13.36
109	Peppe Antonio	7.26	6 —	13.26
110	Diliberto Gaetano	7.13	6 —	13.13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine sottoindicato:

1. Tria Luigi
2. Miceli Sebastiano
3. De Filippis Carlo
4. Miele Ugo
5. Colletti Giuseppe
6. Gucci Luigi
7. Cusimano Antonino
8. Cusumano Gervasio
9. Spanò Manlio
10. Berretta Alcide
11. Ciancio Vincenzo
12. Sappavigna Armando
13. Pisani Mario
14. Maisto Francesco Paolo
15. Boy Eraldo
16. Fara Nicolò
17. Romano Roberto
18. Scordamaglia Gregorio
19. De Fusco Lucio
20. Maio Giuseppe
21. Vece Mario
22. De Maio Arturo
23. Paolantonio Adriano
24. Marini D'Armenia Nicola
25. Duminuco Ettore
26. Giagu Giovanni
27. Cordova Riccardo
28. Pandolfi Francesco
29. Musumeci Sebastiano
30. Marzano Gino
31. Parisi Vittorio
32. Poso Gaetano
33. Pempinelli Gennaro
34. Berruti Mario
35. Camilla Luigi
36. Saino Felice Carlo
37. Feller Lino
38. Mazzilli Teobaldo
39. De Paoli Livio
40. Cantone Giuseppe
41. Minchilli Ugo
42. Pasqualucci Luigi
43. Ottaviano Aldo
44. Pispico Giuseppe Antonio
45. Gallici Luigi
46. Grosselli Attilio
47. Bencini Natalino
48. Morandi Renzo
49. Iafusco Enrico
50. Lombardo Ignazio
51. Sant'Elia Giuseppe
52. Basso Filippo
53. Forgione Nicolino
54. Giglio Vincenzo
55. Farulla Giuseppe
56. De Simone Eugenio
57. Crovato Ottavio
58. Carchia Luigi
59. Novia Tommaso
60. De Rosa Domenico
61. Serravezza Nicola
62. Rampello Daniele
63. D'Antona Andrea
64. Grimaldi Antonio
65. Zampetti Carlo
66. Cavarra Romolo
67. Calì Federico
68. Fontana Ezio
69. Ursino Clodomiro
70. Pappalardo Giuseppe
71. Urso Giuseppe
72. Brusa Evasio
73. Sorrentino Roberto
74. Adinolfi Giovanni
75. Capobianco Vincenzo
76. Saladino Guido
77. Del Prete Francesco
78. Muller Giovanni
79. Bruno Mario
80. Tolomeo Edoardo
81. De Vita Francesco
82. Marongiu Manlio
83. Laurito Alberto
84. Lenzi Carmine
85. Trapani Vincenzo
86. Stinco Francesco
87. Massa Romualdo
88. Basile Michele
89. Giuffrida Santo
90. Brandi Pietro
91. Nicosia Vito
92. Licata Emanuele
93. Castellana Domenico
94. Marcello Achille
95. Salcuni Mario
96. Ciulli Bruto
97. Vocino Mario
98. Di Renzo Giovanni
99. Cantarella Raffaele
100. Gaudenzi Raffaele, combattente in A. O. I.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso stesso nell'ordine sottoindicato:

101. Cimino Giuseppe
102. Caputo Saverio
103. Manduzio Carlo
104. Savastano Mario
105. Esposito Andrea
106. Brancatisano Domenico
107. Pucci Nicodemo
108. Maniglio Alberto
109. Peppe Antonio
110. Diliberto Gaetano

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(1647)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.